



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 28.5.2002  
COM (2002) 186 definitivo

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE**

**sull'istituzione di un piano d'azione comunitario volto a integrare le esigenze di tutela dell'ambiente nella politica comune della pesca**

## INDICE

1.	Introduzione .....	3
2.	Finalità .....	3
3.	Principi orientativi.....	3
4.	Misure prioritarie.....	4
5.	Misure complementari.....	5
6.	Controllo .....	6
7.	Consultazioni.....	6
8.	Obiettivi e calendario (programma di lavoro) .....	6
9.	Revisione .....	6
	ALLEGATO.....	7

## **1. INTRODUZIONE**

L'integrazione delle esigenze connesse con la tutela dell'ambiente nelle politiche comunitarie è un obbligo previsto dall'articolo 6 del trattato. Il presente documento fa seguito alle conclusioni del Consiglio "Pesca" del 25 aprile 2001 sull'integrazione delle esigenze ambientali e dello sviluppo sostenibile nella politica comune della pesca, in cui il Consiglio aveva invitato la Commissione a presentare proposte concrete in tal senso nel quadro della riforma della politica comune della pesca (PCP).

Sulla base di un'analisi della situazione attuale e del dibattito internazionale in materia di pesca responsabile<sup>1</sup>, la Commissione ha già esposto le proprie idee sull'integrazione delle esigenze ambientali in una serie di documenti programmatici<sup>2</sup>. Il presente documento intende tradurre tali idee in un piano d'azione che comprenda obiettivi e principi, mezzi, obiettivi e calendario per consentire alla PCP di affrontare in modo efficiente le sfide in campo ambientale. Nell'elaborare il presente piano d'azione la Commissione ha tenuto conto delle conclusioni del Consiglio e del Parlamento europeo e del parere del Comitato consultivo per la gestione della pesca e del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca sui documenti programmatici sopramenzionati.

## **2. FINALITÀ**

L'obiettivo del presente piano d'azione è quello di integrare le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente nella PCP mediante la definizione di principi orientativi, misure di gestione e un programma di lavoro allo scopo di favorire lo sviluppo sostenibile.

## **3. PRINCIPI ORIENTATIVI**

L'integrazione delle esigenze connesse con la tutela dell'ambiente nella PCP si basa sui seguenti principi:

- la PCP, fatti salvi i suoi obiettivi di natura economica e sociale, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi in materia ambientale fissati all'articolo 174 del trattato;
- la PCP si basa sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione alla fonte e sul principio "chi inquina paga";
- la PCP punta alla progressiva attuazione di una strategia basata sull'ecosistema, nella misura consentita dalle conoscenze scientifiche;
- la Comunità mantiene lo stesso livello di adesione a tali principi sia nelle decisioni che riguardano la gestione della politica della pesca come pure a livello internazionale.

---

<sup>1</sup> Come illustrato dalle discussioni che hanno portato alla definizione del Codice di condotta per una pesca responsabile.

<sup>2</sup> COM(1999)363 (Gestione alieutica e conservazione della natura in ambiente marino), COM(2001)143 (Elementi di una strategia di integrazione delle esigenze connesse alla tutela dell'ambiente nella politica comune della pesca ), COM(2001)162 (BAP)

#### 4. MISURE PRIORITARIE

Gli interventi di gestione nel quadro della PCP volti a integrare le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono dare la massima priorità:

- nel quadro dei piani di gestione pluriennali, a una riduzione a livelli sostenibili della pressione sulle risorse ittiche nelle zone di pesca; laddove possibile, e sulla base di una valutazione scientifica, la riduzione dovrebbe interessare le attività di pesca che incidono negativamente sulla sostenibilità degli stock ittici e sulla buona conservazione degli habitat e delle specie non commerciali;
- a un miglioramento dei metodi di pesca al fine di ridurre i rigetti in mare, le catture accessorie accidentali e l'impatto sugli habitat. Nei prossimi mesi la Commissione metterà a punto un piano d'azione sui rigetti in mare e definirà proposte adeguate per proteggere squali, cetacei e uccelli marini dagli effetti negativi della pesca.
- all'eliminazione degli aiuti pubblici all'ammodernamento o al rinnovo della flotta da pesca, fatta eccezione per gli aiuti destinati a migliorare la sicurezza o la qualità dei prodotti senza incrementare la capacità di pesca.

La PCP dovrebbe inoltre affrontare i seguenti aspetti: x x

- le misure indicate nel piano d'azione a favore della biodiversità nel settore della pesca<sup>3</sup> e non menzionate specificamente nella presente comunicazione; particolare attenzione deve essere dedicata alla definizione di piani di gestione di lungo termine per gli stock ittici più importanti e vulnerabili, all'individuazione dei principali habitat e biotopi, all'introduzione di fermi temporanei e spaziali, incluse le "zone chiuse", e alla definizione di orientamenti per le migliori pratiche di pesca;
- misure atte a stimolare le pratiche di pesca che presentano un valore aggiunto per l'integrazione delle esigenze ambientali, come indicato negli articoli 13, 14, 15 e 17 del regolamento (CE) n. 2792/1999 che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca. A tal fine, gli Stati membri e la Commissione devono collaborare nel quadro del partenariato previsto dall'articolo 8 del regolamento n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- il miglioramento della valutazione scientifica sullo stato degli stock ittici, sia nelle acque comunitarie che non comunitarie;
- l'integrazione delle esigenze ambientali nel settore dell'acquacoltura;
- l'adozione di una strategia comunitaria per la pesca in acque lontane per contribuire alla pesca sostenibile al di fuori delle acque comunitarie mediante partenariati globali e bilaterali a livello nazionale e/o regionale.

Come integrazione ai sopracitati interventi prioritari di gestione nel quadro della PCP, gli Stati membri devono cercare di adempiere, quanto prima, agli obblighi che incombono loro in

---

<sup>3</sup> COM (2001) 164, vol. IV.

virtù delle direttive sulla protezione della natura<sup>4</sup>, in particolare quelle relative alla designazione e alla gestione delle zone marine che rientrano nel quadro di natura 2000. Laddove il rispetto di tali obblighi richiede l'adozione di misure di gestione della pesca, dovrà essere informata la Commissione, che a sua volta valuterà l'opportunità di presentare proposte al Consiglio.

## **5. MISURE COMPLEMENTARI**

Per rafforzare il processo di integrazione, e accelerarne l'attuazione, devono essere adottate le seguenti azioni:

- nell'ambito del Sesto programma quadro per la ricerca comunitaria la Commissione intende favorire una migliore comprensione degli ecosistemi marini finalizzato alla progressiva adozione di una strategia di gestione della pesca basata sugli ecosistemi;
- la Commissione intende estendere le misure di gestione alla protezione degli habitat e delle specie non commerciali dagli effetti delle attività di pesca e di acquacoltura e studiare i requisiti operativi di un'applicazione completa del principio di precauzione a tutti gli aspetti della PCP che comportano rischi per l'ambiente;
- la Commissione intende analizzare le conseguenze dell'applicazione dei principi di azione preventiva e correzione alla fonte e del principio "chi inquina paga" nei settori della pesca e dell'acquacoltura;
- nell'ambito delle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1543/2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all'attuazione della politica comune della pesca, e a sostegno degli obblighi che risultano dalle disposizioni in materia di protezione dell'ambiente di cui alle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, gli Stati membri devono avviare studi e progetti pilota sulla raccolta delle informazioni fondamentali relative al rapporto della pesca e dell'acquacoltura con l'ambiente;
- la Commissione e gli Stati membri devono collaborare strettamente per progredire nell'attuazione dei programmi di gestione integrata delle zone costiere, strumento per affrontare gli aspetti complessi e sensibili dello sviluppo sostenibile nelle zone costiere;
- nell'ambito dei programmi di sensibilizzazione e diffusione delle informazioni, la Commissione e gli Stati membri devono dedicare particolare attenzione a tenere informati gli operatori del settore e il grande pubblico sulla situazione della pesca e dell'acquacoltura nell'ecosistema marino e sulle motivazioni, l'attuazione e i risultati delle misure adottate dalla Commissione nel campo dell'integrazione ambientale;
- la Commissione prenderà in considerazione l'adozione di misure commerciali compatibili con gli obblighi della Comunità in seno all'OMC al fine di

---

<sup>4</sup> Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici e direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

promuovere pratiche di pesca sostenibili ed ecocompatibili. Le misure adottate nelle sedi internazionali, siano esse vincolanti o meno per la UE, saranno esaminate in vista di una loro possibile adozione da parte della Comunità;

- Gli Stati membri e la Commissione prenderanno in considerazione le potenzialità dell'etichettatura ecologica per stimolare pratiche di pesca ecocompatibili;
- laddove è dimostrato che attività umane non disciplinate dalla politica comune della pesca hanno un impatto negativo sull'ambiente marino che potrebbe ridurre la produttività e il rendimento della pesca o determinare una minore qualità e idoneità delle catture o della produzione dell'acquacoltura, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero richiamare l'attenzione delle pertinenti autorità al fine di trovare una soluzione.

## **6. CONTROLLO E VALUTAZIONE**

Il processo di integrazione delle esigenze connesse con la tutela dell'ambiente nella PCP deve essere monitorato mediante un sistema basato su indicatori. Per mettere in atto un tale sistema,

- come primo passo, la Commissione consulterà il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca in merito alla possibilità di definire, in via sperimentale, e tenendo conto dei progressi realizzati dagli organismi pertinenti, indicatori preliminari per valutare l'efficienza ecologica della gestione della pesca. Sulla base del parere del CSTEP, la Commissione metterà a punto un sistema sperimentale di monitoraggio basato su tali indicatori per renderlo operativo nel 2003;
- sulla base del sistema sperimentale di monitoraggio, la Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento europeo, entro il 31 dicembre 2005, una relazione sull'efficienza ecologica della PCP;
- nell'ambito del Sesto programma quadro di ricerca, e in stretta collaborazione con gli organismi di ricerca e le agenzie per l'ambiente, gli Stati membri sono invitati a promuovere studi sull'efficienza del citato sistema di monitoraggio nel fornire informazioni di interesse per la PCP, allo scopo di svilupparlo in direzione di un sistema di monitoraggio più completo, comprendente parametri di riferimento e indicatori sulle forze trainanti, le pressioni, la situazione, l'impatto e le risposte.

## **7. CONSULTAZIONI**

Tutte le decisioni adottate nel contesto dell'integrazione delle esigenze ambientali devono prevedere una consultazione più ampia possibile con gli operatori del settore nelle primissime fasi del processo decisionale, in particolare in sede di Comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura (CCPA) e, se del caso, di Consigli consultivi regionali.

## **8. OBIETTIVI E CALENDARIO (PROGRAMMA DI LAVORO)**

Il presente piano d'azione deve essere attuato secondo le modalità indicate in allegato.

## **9. REVISIONE**

Nelle relazioni previste per il 2005, la Commissione valuterà se sia necessaria o meno una revisione delle azioni, degli obiettivi e dei termini sopradelineati.

## ALLEGATO

Misure di gestione	Obiettivi e relativo calendario	Osservazioni
Riduzione della pressione globale sulle risorse	Nuova legislazione comprendente 1) quadro generale per la gestione delle capacità di pesca e 2) legislazione specifica per ridurre lo sforzo nei tipi di pesca soggetti a misure di emergenza, piani di ricostituzione o piani di gestione pluriennali; da adottare entro la fine del 2002.	Nella legislazione di attuazione devono essere fissati obiettivi e meccanismi di riduzione specifici per segmenti di flotta o tipi di pesca.  Una riduzione della pressione di pesca è in ogni caso necessaria per garantire la sostenibilità degli stock commerciali ma, è essenziale allo stesso tempo per l'integrazione delle esigenze ambientali.
Migliorare i metodi di pesca per ridurre i rigetti, le catture accessorie accidentali e l'impatto sul fondo marino	Nuova serie di misure tecniche specificamente destinate alla riduzione dei rigetti prima del 31 dicembre 2003.	Tali misure possono comprendere la fissazione di divieti di rigetti.
	Nuova serie di misure tecniche di conservazione destinate a ridurre le catture accessorie di cetacei a livelli tali da garantire una buona conservazione delle popolazioni di cetacei; da adottare prima del 31 dicembre 2002	Catture accessorie ed entità della popolazione devono essere stimate sulla base di una valutazione scientifica.
	Designazione delle zone protette in cui le reti a strascico o altri attrezzi trainati simili sono proibiti; da adottare prima del 31 dicembre 2004.	Alcune di queste misure possono essere adottate nel contesto dei siti di Natura 2000.
	Attuazione di piani d'azione comunitari per la gestione degli squali e la protezione degli uccelli marini nel quadro dei piani d'azione internazionali della FAO. <i>Proposta</i> di legislazione entro la fine del 2003.	
Eliminare gli aiuti pubblici all'ammodernamento	Modifica del regolamento n. 2792/1999 da adottare prima della fine del 2002.	
Difendere obiettivi e principi nelle sedi internazionali	Presentare proposte specificamente designate a proteggere gli habitat e le specie e non commerciali in ciascuna delle organizzazioni regionali di pesca di cui è membro la CE.	Come primo passo, le iniziative CE per la protezione degli squali dovrebbero essere promosse in seno all'ICCAT.
Attuare il piano d'azione a favore della biodiversità nel settore della pesca (PABP)	Arrivare entro il 31 dicembre 2006 a un'applicazione totale delle azioni specificate nel PABP.	I progressi andranno di pari passo con lo sviluppo delle conoscenze scientifiche.
Misure che presentano un valore aggiunto per l'integrazione delle esigenze ambientali (articoli 13, 14, 15 e 17 del regolamento (CE) n. 2792/1999)	La Commissione consulterà, per la prima volta entro la fine del 2003, le organizzazioni di livello europeo di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e altri soggetti del settore, come i Consigli consultivi regionali, sulle eventuali misure da adottare	Esempi: progetti relativi ai rifiuti, ripopolamento, contributi al monitoraggio ambientale. .
Principi e orientamenti per l'integrazione delle esigenze ambientali nel settore dell'acquacoltura	Adozione del quadro normativo prima della fine del 2003. Adozione delle norme di attuazione prima della fine del 2005.	
Strategia comunitaria per la pesca in acque lontane	Adozione prima della fine del 2003.	
Ulteriore applicazione delle direttive sugli habitat e gli uccelli	I siti marini di Natura 2000, e la relativa gestione, devono essere completati entro la fine del 2004.	
	Monitoraggio delle specie marine di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE. Si intende attuare un monitoraggio integrale e presentare una relazione completa alla Commissione una prima volta entro la fine del 2003, fatti salvi gli obblighi di legge esistenti.	Si tratta di un obbligo che incombe agli Stati membri in virtù dell'articolo 12, paragrafo 4 della direttiva 92/43.



Misure di gestione	Obiettivi e relativo calendario	Osservazioni
Migliore comprensione degli ecosistemi marini	L'obiettivo specifico è di garantire, entro il 2004, la partecipazione della Comunità a tutti i fori scientifici che si occupano della struttura e del funzionamento degli ecosistemi marini. La Commissione intende inserire questo punto tra gli ambiti di lavoro ammessi a fruire dei finanziamenti comunitari..	
Sviluppo di procedure operative per applicare alla pesca i principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione alla fonte e il principio "chi inquina paga"	Impegno permanente in collaborazione con i fori scientifici e le organizzazioni regionale di pesca. Come obiettivo intermedio, la Commissione intende presentare una relazione di avanzamento entro la fine del 2004.	
Progetti pilota sulla raccolta delle informazioni di base relative all'impatto della pesca e dell'acquacoltura sull'ambiente	Sulla base di questi studi, la Commissione verificherà prima del 31 dicembre 2003 l'opportunità o meno di estendere gli obblighi fissati dal regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio in modo da comprendere i rapporti tra pesca e acquacoltura e l'ambiente.	Obiettivi e termini esistenti (articolo 10, del regolamento (CE) n. 1543/2000)
Adozione di misure commerciali per favorire l'integrazione delle esigenze ambientali	Applicazione delle misure adottate nei fori internazionali.	L'efficacia delle misure di tipo commerciale richiede decisioni a livello internazionale.
Dibattito sull'etichettatura ecologica	Dopo la presentazione di una comunicazione della Commissione, il Consiglio renderà le sue conclusioni prima della fine del 2003.	
Indicatori dell'integrazione delle esigenze ambientali	Sistema pilota da attuare nel 2003. Prima relazione della Commissione entro la fine del 2005. Regime completo di indicatori prima della fine del 2006.	